

PÉTER ERDŐ

LA STORIOGRAFIA DEL DIRITTO CANONICO MEDIEVALE (\*)  
ALL'ALBA DEL TERZO MILLENNIO  
Aspetti di un messaggio attuale

1. Appunti per una sintesi dello stato attuale della storiografia del diritto canonico medievale. — 2. La nuova funzione della scienza della storiografia del diritto canonico medievale per la Chiesa. — 3. Possibili conseguenze del rinforzo dell'interesse ecclesiale per la ricerca generale.

1. *Appunti per una sintesi dello stato attuale della storiografia del diritto canonico medievale*

Ai precedenti Congressi Internazionali di Diritto Canonico Medievale abbiamo sentito diverse «lezioni maestrali» di grandi storiografi del diritto canonico che presentavano un riassunto dei risultati delle ricerche in un settore importante di questa scienza. Dal programma promettente del presente congresso si può pensare che alcuni discorsi rivesteranno, anche questa volta, tale carattere. Senza alcuna pretesa di una sintesi di questo genere vorrei soffermarmi su certi aspetti, quasi arbitrariamente scelti, dello sviluppo scientifico compiutosi nell'ultimo secolo che ci permettono una riflessione sul ruolo e significato della ricerca scientifica del diritto canonico medievale per la cultura, per la società e, non in ultimo luogo, per la Chiesa all'alba del terzo millennio.

Riflessioni di carattere storiografico sul diritto canonico si trovano già nelle opere dei grandi canonisti medievali come Guglielmo Durante o Giovanni d'Andrea, ma soprattutto si concentrano nella

---

(\*) Il presente testo risale ad una conferenza pronunciata dall'autore il 30 luglio 2000 a Catania all'XI International Congress of Medieval Canon Law.

famosa opera di Diplovataccio. Dal risveglio umanistico dell'interesse per la visione critica dei documenti storici e giuridici fino all'inizio del XX secolo, tutti conosciamo bene i nomi dei più grandi autori che si occupavano specialmente della ricerca storica del diritto canonico medievale da Antonio Augustín fino a Friedrich Maassen e Friedrich Schulte.

All'inizio dell'ultimo secolo però sembra che si sia compiuto un cambiamento qualitativo: è nata la storiografia del diritto canonico come scienza autonoma ossia emancipata da quella del diritto canonico vigente. Già nel 1905, Ulrich Stutz ha pronunciato un discorso all'Università di Bonn proclamando solennemente l'autonomia scientifica della disciplina della storia del diritto canonico. Nel 1917 invece, indipendentemente ormai dalle opinioni dei singoli autori, la pubblicazione del Codice di diritto canonico ha imposto un cambiamento metodologico nella scienza canonica: la scienza del diritto canonico vigente doveva riferirsi al testo del codice recentemente promulgato, mentre tutto lo studio delle fonti e dell'antica scienza si trovava ormai in una situazione autonoma.

Il compito dei canonisti e degli insegnanti di questa materia è cambiato. Era ormai presente un testo autentico e praticamente esclusivo<sup>(1)</sup> di tutto il diritto universale della Chiesa latina. Era anche previsto il diritto canonico come materia obbligatoria per tutti i seminari<sup>(2)</sup>. Il Codice era, per la sua stessa natura, molto adatto ad essere spiegato con metodo esegetico, ma, per contribuire alla diffusione della giusta comprensione del diritto vigente, la stessa Sacra Congregazione dei Seminari ha prescritto, nel suo decreto del 7 agosto 1917 sull'insegnamento del Codice nei seminari e nelle facoltà teologiche<sup>(3)</sup>, che i docenti spiegassero diligentemente i singoli canoni seguendo l'ordine del Codice, dei suoi titoli e capitoli. I professori dovevano trattare la storia soltanto a modo di introduzione prima della spiegazione del diritto vigente che riguardava i vari istituti giuridici. In questo modo la scienza del diritto canonico vigente e quella della sua storia sono state chiaramente distinte, anzi, in qualche misura, anche separate. Per le facoltà di diritto canonico era necessario tener presente anche la norma della Santa Sede circa gli

---

(1) Vedi però i cann. 2-6 CIC 1917.

(2) Cf. can. 1365 § 2 CIC 1917.

(3) AAS 9 (1917) 439.

esami prescritti per i diversi gradi accademici, secondo la quale i candidati dovevano spiegare esegeticamente i canoni, e conoscere lo sviluppo e la storia degli istituti giuridici. Nelle lezioni intanto bisognava spiegare il testo stesso del Codice di diritto canonico. Tuttavia, si esprimeva questo con una formula che faceva ricordare l'insegnamento medievale: il Codice era «tamquam textus adhibendus»<sup>(4)</sup>.

Con la Costituzione *Deus scientiarum Dominus* di Pio XI, promulgata il 21 maggio 1931<sup>(5)</sup> e le Ordinazioni della Sacra Congregazione dei Seminari del 12 giugno 1931<sup>(6)</sup>, è stata introdotta una nuova riforma degli studi giuridico canonici. Questi documenti richiedono che nelle università abbia luogo una spiegazione completa e scientifica del diritto canonico e che gli studenti vengano preparati al lavoro scientifico personale. Nel quadro di tale insegnamento sono stati trattati ormai anche specialmente la storia delle fonti, della scienza e delle istituzioni di diritto canonico. Il livello e il metodo di questo tipo di insegnamento si rispecchiava ad esempio nei manuali di Alphons Van Hove<sup>(7)</sup>, Bertrand Kurtscheid<sup>(8)</sup> e Ivo Zeiger<sup>(9)</sup>, ma anche nella difficilmente superabile e perciò spesso ristampata storia delle fonti del diritto canonico redatta dal futuro Cardinale Alfons M. Stickler<sup>(10)</sup> o il volume sintetico sul primo millennio, scritto ormai in una lingua moderna, di Antonio García y García<sup>(11)</sup>.

Dopo il Concilio Vaticano II, già nella prima versione della *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis*, emanata dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica il 6 gennaio 1970<sup>(12)</sup>, tenendo presente la dottrina di Paolo VI circa il ministero del diritto cano-

<sup>(4)</sup> SC Stud, Decr. 31 ottobre 1918: AAS 11 (1919) 19.

<sup>(5)</sup> AAS 23 (1931) 241-262.

<sup>(6)</sup> AAS 23 (1931) 263-284.

<sup>(7)</sup> *Prolegomena ad Codicem Iuris Canonici* (Commentarium Lovaniense in Codicem iuris canonici, vol. I, tom. I), <sup>2</sup>Mechliniae-Romae 1945.

<sup>(8)</sup> *Historia iuris canonici. Historia institutorum ab Ecclesiae fundatione usque ad Gratianum*, Romae 1951; ID. - F. A. WILCHES, *Historia iuris canonici. Tomus I. Historia fontium et scientiae iuris canonici*, Romae 1943.

<sup>(9)</sup> *Historia iuris canonici. I. De historia fontium et scientiae iuris canonici*, Romae 1947; ID., *Historia iuris canonici. II. De historia institutorum canonicorum*, Romae 1947.

<sup>(10)</sup> *Historia iuris canonici latini. Institutiones academicae. I. Historia fontium*, Taurini 1950.

<sup>(11)</sup> *Historia del derecho canónico I: El Primer Milenio*, Salamanca 1967.

<sup>(12)</sup> AAS 62 (1970) 321-384.

nico nella Chiesa, vengono formulate le nuove linee direttrici per l'insegnamento di questa materia. Si richiede, con accento particolare, che il diritto canonico sia insegnato «tenendo conto del mistero della Chiesa, dal Concilio Vaticano II più profondamente scrutato», mettendo un accento sul ruolo della disciplina ecclesiastica nell'opera salvifica di Dio<sup>(13)</sup>. Tale preoccupazione di ribadire la funzione teologica e pastorale dell'ordinamento canonico nell'insegnamento (nei seminari e collegi dei religiosi) si manifesta anche nella lettera circolare *Postremis hisce annis*<sup>(14)</sup> della medesima Congregazione che prescrive di spiegare le basi teologiche del diritto canonico e dei singoli istituti giuridici. Col passare del tempo si è dimostrato, infatti, che la portata teologica della realtà istituzionale della Chiesa non si chiarisce che in base alla storia del suo diritto ricercata e presentata con metodo scientifico<sup>(15)</sup>. Il rifiuto teologico più radicale della legittimità dell'esistenza del diritto nella Chiesa, quello formulato da Rudolph Sohm alla fine del secolo XIX, usava infatti come argomento decisivo, l'affermazione storica secondo la quale nella Chiesa dei primi secoli (in una versione fino al III-IV secolo, in un'altra versione persino fino a Graziano) non esisteva alcun diritto<sup>(16)</sup>. Nel movimento intellettuale postconciliare all'interno della Chiesa cattolica, e anche tra canonisti e teologi, si è riproposta poi questa vecchia critica, rifiutata già a suo tempo proprio in base ad argomenti storici da autori come Adolf von Harnack o Pierre Batiffol. Eppure teologi cattolici degli anni Sessanta e Settanta, tra i quali anche così importanti e storicamente così eruditi come Yves Congar,

<sup>(13)</sup> Nr. 79: ivi 372.

<sup>(14)</sup> Del 2 aprile 1975: *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, ed. X. OCHOA, V, Roma 1980, 7012-7016.

<sup>(15)</sup> Di questo aspetto storico necessario per l'approccio teologico vedi più dettagliatamente per es. P. ERDŐ, *Teologia del diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale* (Collana di Studi di Diritto Canonico ed Ecclesiastico, Sezione canonistica 17), Torino 1996; ID., *Law and the Theological Reality of the Church*, in *The Jurist* 56 (1996) 128-160; ID., *Die Kirche als rechtlich verfaßtes Volk Gottes*, in *Handbuch des katholischen Kirchenrechts*, Hrsg. von J. LISTL - H. SCHMITZ, <sup>2</sup>Regensburg 1999, 12-20; ID., *Theologische Grundlegung des Kirchenrechts*, ivi 20-33.

<sup>(16)</sup> R. SOHM, *Kirchenrecht*, I-II, Leipzig 1892-1923; ID., *Wesen und Ursprung des Katholizismus*, <sup>2</sup>Leipzig - Berlin 1912 (rist. Darmstadt 1968). Per una analisi della teoria di Sohm vedi per es. H. BARION, *Rudolph Sohm und die Grundlegung des Kirchenrechts*, Tübingen 1931; R. SEBOTT, *Fundamentalkanonistik. Grund und Grenzen des Kirchenrechts*, Frankfurt/M. 1993.

avevano l'opinione che la domanda di Sohm avesse ancora la sua attualità<sup>(17)</sup>. Fu così che anche per la speciale necessità della fondazione teologica, ribadita pure nella Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* del 15 aprile 1979 di Giovanni Paolo II<sup>(18)</sup> e nelle *Ordinationes* della Congregazione competente, emanate per la sua esecuzione<sup>(19)</sup>, divenne di nuovo di importanza straordinaria per il diritto vigente della Chiesa la conoscenza approfondita della storia del diritto canonico. Si osserva inoltre che per la stessa codificazione del diritto canonico delle Chiese orientali cattoliche era anche necessaria una ricerca speciale della storia del loro diritto che ha prodotto tra l'altro una collana importante di edizioni di testi anche medievali<sup>(20)</sup>.

Tutto questo interesse del cultore del diritto canonico vigente differisce però da quello che aveva il canonista cattolico per la storia del suo diritto all'inizio del XX secolo. A quel tempo, infatti, chi lavorava con il diritto canonico non ancora codificato, doveva conoscere, adoperando a volte i metodi della critica storica, il testo e il significato delle norme antiche per poter formare un giudizio sul vigore di queste leggi in funzione alla loro applicazione. Era per questo che canonisti cattolici e non cattolici con grande interesse sistematico, come George Phillips<sup>(21)</sup>, Paul Hinschius<sup>(22)</sup> o Franz Xaver

---

(17) Y. CONGAR, *Rudolph Sohm nous interroge encore*, in *Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques* 57 (1973) 263-294.

(18) AAS 71 (1979) 469-499.

(19) Del 29 aprile 1979: AAS 71 (1979) 500-521.

(20) Pontificia Commissione per la Redazione del Codice di diritto canonico orientale, Fonti, Grottaferrata (Roma). Cf. A.L. TAUTU, *Relazione sulla stampa della serie III delle fonti della codificazione orientale*, in *Nuntia* 3 (1976) 96-100; L. GLINKA, *Resoconto sulla pubblicazione delle fonti della codificazione orientale*, in *Nuntia* 10 (1980) 119-128.

(21) Vedi per es. il suo *Kirchenrecht*, I-VII, Regensburg 1845-1872 (un ottavo volume è stato aggiunto all'opera da Friedrich Vering (Regensburg 1889). Dell'autore e del suo sistema vedi per es. L. SCHICK, *Das dreifache Amt Christi und der Kirche. Zur Entstehung und Entwicklung der Trilogien* (Europäische Hochschulschriften 23), Frankfurt/M.-Bern 1982.

(22) La sua opera principale, purtroppo non finita era appunto il *System des katholischen Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf Deutschland*, I-VI, Berlin 1869-1897. L'opera è stata concepita dall'autore come parte di un grandioso trattato *Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland*, ma l'autore non è riuscito a finire nemmeno questa parte dedicata al diritto canonico dei cattolici; cf. A. ERLER, *Hinschius*, in *Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte*, hrsg. v. A. ERLER - E. KAUFMANN, Berlin 1971 ss., II, 157-158.

Wernz<sup>(23)</sup> hanno redatto delle opere ricche di risultati di ricerche storiche, per non parlare dell'indimenticabile Emil Friedberg, il quale, oltre alla sua edizione del *Corpus iuris canonici*, ha pubblicato anche un manuale sistematico di notevole influsso persino anche in Italia<sup>(24)</sup>.

Tra questo interesse di tipo precodificiale dei canonisti per la storia medievale del diritto canonico e il risveglio dell'interesse alla fine del XX secolo per motivi teologici ed ecclesiali, dei quali parleremo ancora, la scienza autonoma della storia del diritto canonico medievale ha percorso una lunga strada. Essa fu meno coltivata nel quadro della canonistica, mentre cresceva continuamente l'interesse dei medievisti e degli storiografi del diritto per tale materia. Questo interesse però era di un nuovo tipo. Si scopriva di più il significato della storia medievale di questo diritto per la storia dei costumi, dell'economia, della politica, della sanità pubblica, del diritto secolare in generale e di quello internazionale, per l'antropologia culturale, per la storia delle istituzioni famigliari e sociali, della mentalità, o persino dell'architettura, come le ricerche sulle condizioni canoniche della costruzione delle cattedrali. Essa risultava interessante per la storia della società, specialmente anche per la storia della condizione sociale dei non cristiani.

Sin dallo splendido saggio di Henri Marrou sulla conoscenza storica<sup>(25)</sup> è una convinzione generalmente condivisa che la risposta delle fonti alle domande dello storiografo dipende decisamente dal modo di formulare la questione, la quale — da parte sua — rispecchia l'interesse e l'intera visione del mondo del ricercatore e della sua epoca. Così gli sviluppi e i risultati della storiografia del diritto canonico medievale dell'ultimo secolo rispecchiano fortemente il cambiamento del contesto sociale della sua coltivazione.

La forte presenza dei medievisti, storicisti specializzati, tra i cultori di questa scienza aveva per conseguenza il notevole rialzo delle

---

<sup>(23)</sup> *Ius Decretalium*, I-V, Romae-Prati 1898-1914. Cf. C. GALLAGHER, Francis Xavier Wernz S. I., the last of the Decretalists. Wernz contribution to canonistic studies, in *Investigationes theologico-canonicæ (Miscellaneæ Wilhelm Bertrams)*, Roma 1978, 169-184.

<sup>(24)</sup> *Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts*, Leipzig 1879 e successivamente più volte; edizione italiana a cura di Francesco Ruffini: *Diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico*, Torino 1893.

<sup>(25)</sup> *De la connaissance historique*, <sup>2</sup>Paris 1975.

pretese tecniche e il crescere della coscienza della necessità di edizioni critiche dei testi, preparate secondo i criteri più esigenti della storiografia contemporanea. Sotto questo aspetto la persona di Stephan Kuttner<sup>(26)</sup> risultava centrale. Il suo contributo scientifico speciale alla codificazione del 1983 sarà l'oggetto della prossima conferenza del professore Peter Landau. Era Stephan Kuttner che aveva forse il più grande merito nel ricollegare il mondo delle « scienze ecclesiastiche » con quello della storiografia — se vogliamo — profana.

Un'altra conseguenza di questo cambiamento era lo sviluppo dei concetti dei generi letterari. Basti pensare ai rispettivi fascicoli della collana *Typologie des sources du moyen âge occidental*<sup>(27)</sup>. Tale sviluppo doveva molto al confronto con i generi della letteratura di diritto civile della medesima epoca, ma anche allo stesso sforzo di preparare edizioni moderni di testi. Quest'ultimo era il caso dei libri sinodali, rispetto ai quali — soprattutto per opera di Antonio García y García e dei ricercatori francesi come Odette Pontal e Joseph Avril — lo sforzo di pubblicare in modo critico le « decisioni » dei singoli sinodi diocesani o provinciali si è arricchito con la concentrazione dell'attenzione sullo sviluppo organico dei libri sinodali delle diocesi e delle province. Tale cambiamento di categorie era imposto dalla forma e dal contenuto di una moltitudine di codici manoscritti. Questo nuovo modo di vedere ha permesso una più chiara visione dei rapporti testuali tra questi libri sinodali in tutta la parte di cultura latina del continente europeo. Certamente, il ricercatore della storia delle istituzioni doveva rimanere anche deluso per questo fatto. I singoli libri sinodali hanno un valore documentario molto più modesto per la conoscenza della realtà locale delle singole diocesi di quanto si pensava prima. Dall'altra parte è risultato più chiaro che mai il delicato equilibrio tra diritto universale e particolare dell'Europa medievale e la notevole unità del diritto dell'epoca.

Un altro sviluppo significativo si è compiuto riguardo ai generi delle collezioni medievali di decretali. Si tratta soprattutto della ricerca e delle edizioni (anche se generalmente sommarie) delle collezioni del XII secolo, lavoro splendido e marcato da nomi come lo stesso Kuttner, i due Cheney, Stanley Chodorow, e già prima di loro

---

(26) P. LANDAU, *Nachruf auf Stephan Kuttner*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 165 (1996) 457-468.

(27) Sotto la direzione di L. GENICOT, Turnhout 1972 ss.

Walter Holtzmann, nonché il compianto amico Charles Duggan. Merita in questo contesto una menzione speciale anche l'edizione critica di una collezione più tardiva di decretali, e cioè degli *Extravagantes Ioannis XXII* procurata da Jaqueline Tarrant<sup>(28)</sup>. La storia di tutte queste collezioni getta luce anche sul ruolo di queste opere e sul loro uso contemporaneo nella prassi e nell'insegnamento.

Un altro sviluppo di portata straordinaria si è compiuto nella ricerca della storia del testo del Decreto di Graziano connessa con quella delle glosse alla medesima opera. Si potrebbe quasi dire che le ricerche, effettuate in special modo da un altro caro e stimato collega pochi anni fa deceduto, Rudolf Weigand<sup>(29)</sup> sulle glosse più antiche del Decreto, hanno avuto per conseguenza la distinzione più precisa delle diverse forme (per alcuni: delle due redazioni) del testo dell'opera di Graziano. L'identificazione della prima forma dell'opera in tre manoscritti, e più tardi in un quarto<sup>(30)</sup>, effettuata da Anders Winroth<sup>(31)</sup>, ai quali successivamente si è aggiunto anche un quinto frammento<sup>(32)</sup>, ritenuti prima per abbreviazioni più recenti<sup>(33)</sup>, ha dato inizio ad una intensa discussione finora non conclusa — come vedremo nelle conferenze dei giorni prossimi — sulla storia dello sviluppo del testo del Decreto di Graziano. L'antiorità di questi manoscritti e così anche l'esistenza di una forma dell'opera, che potrebbe esser chiamata ipoteticamente «prima redazione», venne accettata e confermata anche nelle ultime pubblicazioni del

(28) *Extravagantes Ioannis XXII* (MIC B, 6), Città del Vaticano 1983.

(29) Per una presentazione della sua opera scientifica vedi per es. P. LANDAU, *In memoriam Rudolf Weigand*, in RDC 48 (1998) 227-232.

(30) In Admont, Stiftsbibliothek 23 (fino alla C.14) e 43 (dalla C.15); Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon, Ripoll 78 (fino alla C.12); Firenze, Biblioteca Nazionale, Conv. Sopp. A.I. 402 (per la perdita del primo fascicolo, il testo comincia con D.28 p.c.13) e più tardi anche in Paris, Bibliothèque Nationale, Nouvelles acquisitions latines 1761 (fino alla C.12 q.2 c.39).

(31) A. WINROTH, *The Making of Gratian's Decretum*, UMI Dissertation Services 1996; ID., *The Two Recensions of Gratian's Decretum*, in ZRG Kan. Abt. 83 (1997) 22-31.

(32) C. LARRAINZAR, *El Decreto de Graciano del código Fd* (=Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale «Conventi soppressi» A.I.402). In *memoriam Rudolf Weigand*, in *Ius Ecclesiae* 10 (1998) 449.

(33) Cf. per es J. RAMBAUD-BUHOT, *Les Legs de l'ancien droit*, in ID. - G.L. BRAS - CH. LEFEBVRE, *L'âge classique 1140-1378. Sources et théorie du droit* (HDIEO VII), Paris 1965, 87; G. FRANSSEN, *Les abrégés des collections canoniques: essay de typologie*, in RDC 28 (1978) 157-166.

professore Weigand<sup>(34)</sup>, il quale intanto afferma chiaramente l'identità dell'autore di questa prima forma e, almeno quanto alla sostanza, della cosiddetta seconda redazione dell'opera ritenendo che si tratti sempre di Graziano stesso<sup>(35)</sup> e che la prima redazione era pronta nel 1139-1140, mentre la seconda doveva svilupparsi negli anni 1140-45.

Il fatto che l'opinione pubblica degli specialisti abbia accolto favorevolmente la sostanza della tesi di Winroth — come risulta anche dai contributi recentemente pubblicati del colloquio di Strasburgo organizzato nel 1998 da Jean Werkmeister<sup>(36)</sup> — sembra avere diversi motivi. Prima di tutto, il pensiero che esisteva una forma primitiva più breve di quella divulgata del Decreto, non era del tutto nuovo. Già Adam Vetulani ha proposto tale teoria ponendo la forma primitiva, il cosiddetto *Urdekret* all'inizio del XII secolo, supponendo uno sviluppo del testo tra gli anni 1120 e 1140 che produsse la forma quasi definitiva dell'opera aggiungendovi come apporto più caratteristico i brani presi dal diritto romano giustiniano<sup>(37)</sup>. Walter Holtzmann inoltre ha osservato nel 1958 che la forma breve del Decreto che si trovava nel manoscritto di Firenze, invece di essere una abbreviazione, sia stata una forma primitiva dell'opera<sup>(38)</sup>. La stessa cosa ha affermato Pablo Pinedo del manoscritto di Barcellona già nel 1962<sup>(39)</sup>. Tali proposte però non vennero accolte dalla maggioranza dei ricercatori. Perché allora il successo attuale? Esso è dovuto, oltre

<sup>(34)</sup> *Zur künftigen Edition des Dekrets Gratians*, in ZRG Kan. Abt. 83 (1997) 32-51; Id., *Chancen und Probleme einer baldigen kritischen Edition der ersten Redaktion des Dekrets Gratians*, in BMCL 22 (1998) 53-75 (con un elenco completo di brani che, rispetto alla forma «definitiva» stampata, mancano in questa prima redazione: pp. 71-75).

<sup>(35)</sup> WEIGAND, *Chancen* 69.

<sup>(36)</sup> *Le Décret du Gratien revisité. Hommage à Rudolf Weigand*, Strasbourg 1998 (pubblicato nel 2000; = RDC 42/2, 1998).

<sup>(37)</sup> A. VETULANI, *Les nouvelles de Justinien dans le Décret de Gratien*, in RHDFF 16 (1937) 461-479. 674-692; Id., *Gratien et le droit romain*, in RHDFF 24-25 (1946-1947) 11-48; Id., *Nouvelles vues sur le Décret de Gratien*, in *La Pologne au X<sup>e</sup> Congrès international des Sciences historiques à Rome*, Warszawa 1955, 83-105; Id., *Le Décret de Gratien et les premiers décrétistes à la lumière d'une source nouvelle*, in *Studia Gratiana* 7 (1959) 273-353.

<sup>(38)</sup> *Congrès du droit canonique médiéval* (Bibliothèque de la Revue d'Histoire Ecclésiastique 33), Louvain 1959, 44.

<sup>(39)</sup> P. PINEDO, *Decretum Gratiani: Dictum Gratiani*, in *Ius Canonikum* 2/1 (1962) 149-166.

agli studi di Peter Landau sulle fonti immediate del Decreto e di Titus Lenherr sulla tradizione manoscritta dell'opera, certamente alla più grande ricchezza dell'argomentazione basata sulla conoscenza e sull'analisi dettagliata di un grandissimo numero di codici manoscritti che erano, in gran parte, risultati dell'attività di Rudolf Weigand. In tutti questi studi si è sviluppato un metodo di analisi letteraria circa la formazione del testo del Decreto. Tali ricerche sono diventate possibili grazie alla diffusione della tecnica di microfilm e delle ristampe di microfilm, delle fotocopie e specialmente dell'uso del computer anche in questo campo<sup>(40)</sup>. Tale sviluppo ha allargato la base del ragionamento mettendo a disposizione una quantità di conoscenza e di informazioni concrete, mai presente in precedenza.

Questo sviluppo tecnico ha prodotto anche bibliografie specializzate — come per esempio quella recentemente pubblicata di Lotte Kéry o la bibliografia periodica della *Rivista Internazionale di Diritto Comune*<sup>(41)</sup>, accessibile ormai anche su CD rom —, repertori o indici completissimi di parole — come quello di Reuter e Silagi al Decreto di Graziano<sup>(42)</sup> —, che facilitano la ricerca terminologica, o persino banchi di dati, come quello famoso del professore Pennington, accessibile anche sull'internet. Va osservato concretamente che lo studio e la monumentale edizione di glosse antiche alla parte iniziale del Decreto, pubblicata dallo stesso Weigand nella collana *Studia Gratiana*<sup>(43)</sup>, si appoggia notevolmente sull'uso del computer per la comparazione dei diversi brani nei manoscritti.

Tornando ai risultati circa il Decreto, argomento che può essere simbolico per caratterizzare lo sviluppo della nostra scienza, sembra meritare un'attenzione del tutto particolare il fatto che proprio alla base della più precisa conoscenza di un grandissimo numero di ma-

---

<sup>(40)</sup> L'applicazione di queste tecniche si è diffusa un po' prima già nella ricerca dei manoscritti e delle opere di diritto civile. Per gli sviluppi in questo campo basti pensare all'«Oceanus Iuris» di cui sentiremo la conferenza di Barbara Bellomo («Oceanus Iuris»: tecniche di ricerca informatica per le opere della dottrina giuridica medievale); vedi anche la conferenza di Linda Fowler Magerl (I movimenti riformatori del secolo XII. Un nuovo approccio con l'aiuto di un programma di elaborazione elettronica dei dati).

<sup>(41)</sup> Roma - Erice 1990 ss.

<sup>(42)</sup> T. REUTER - G. SILAGI, *Wortkonkordanz zum «Decretum Gratiani»* (MGH Hilfsmittel 10), I-V, München 1990.

<sup>(43)</sup> R. WEIGAND, *Die Glossen zum Dekret Gratians. Studien zu den frühen Glossen und Glossenkompositionen*, I-II (*Studia Gratiana* 25-26), Roma 1991.

noscritti del Decreto (circa 150, i più antichi) comincia delinearsi un quadro più sfumato sull'intero sviluppo del testo. Prima di tutto va notato che il professore Carlos Larrainzar dopo aver esaminato recentemente il codice di Sankt Gallen del Decreto (Stiftsbibliothek MS 673) sembra che abbia potuto identificare in esso una forma del testo anteriore ancora alla cosiddetta prima redazione<sup>(44)</sup>. Egli stesso, in una sua pubblicazione precedente, ha analizzato il codice di Firenze della così chiamata «prima redazione» dell'opera<sup>(45)</sup>, arrivando alla conclusione sorprendente che questo manoscritto sia stato in un certo senso la copia originale, in cui l'autore stesso, partendo dal testo di questa «prima redazione», abbia elaborato la «seconda redazione» della sua opera<sup>(46)</sup>. Fino a questo momento non sembra che siano emersi argomenti definitivi che potessero escludere tale ipotesi. Anzi, autori come Jean Werckmeister accettano espressamente che questo codice sia stato un manoscritto di lavoro il quale ha servito alla preparazione della versione più lunga dell'opera<sup>(47)</sup>. Lo stesso Werckmeister è invece scettico quanto all'identità della persona dell'autore della prima e della seconda redazione<sup>(48)</sup>. Anders Winroth, da parte sua nega l'identità degli autori delle due redazioni e parla di Graziano 1 e Graziano 2, soprattutto per la profonda differenza nell'uso dei testi di diritto romano (e cioè che solo la seconda versione utilizza il diritto giustiniano)<sup>(49)</sup>. Tale opinione non viene condivisa da José Miguel Viejo-Ximénez, il quale ha dimostrato che pure l'autore del testo più antico del Decreto ha conosciuto il diritto romano giustiniano<sup>(50)</sup>. Interessante è che Winroth

---

(44) Cf. C. LARRAINZAR, *El borrador de la «Concordia» de Graciano: Sankt Gallen, Stiftsbibliothek MS 673 (=Sg)*, in *Ius Ecclesiae* 11 (1999) 593-666.

(45) C. LARRAINZAR, *El Decreto de Graciano del código Fd (=Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale «Conventi soppressi» A.I.402)*. In *memoriam Rudolf Weigand*, in *Ius Ecclesiae* 10 (1998) 421-489.

(46) Ivi 471.

(47) J. WERCKMEISTER, *Les études sur le Décret de Gratien: Essai de bilan et perspectives*, in *RDC* 48 (1998) 372 («on peut accepter le fait qu'il s'agit d'un brouillon, d'un manuscrit de travail qui a servi à préparer la version longue»).

(48) Ivi.

(49) A. WINROTH, *Les deux Gratien et le droit romain. In memoriam Rudolf Weigand*, in *RDC* 48 (1998) 287.

(50) J. M. VIEJO-XIMÉNEZ, *La redacción original del C. 29 del Decreto de Graciano*, in *Ius Ecclesiae* 10 (1998) 149-185; ID., «*Concordia*» y «*Decretum*» del maestro Graciano. In *memoriam Rudolf Weigand*, in *Ius Canonicum* 39-2 (1999) 333-357.

parla già della nascita della seconda versione vedendola nel contesto della scuola e considerandola come un fenomeno parallelo allo sviluppo della decretistica<sup>(51)</sup>. Carlos Larrainzar invece, in base ad una vasta analisi di numerosi manoscritti, mette in dubbio le espressioni «prima redazione» e soprattutto quella di «seconda redazione», ma — pur mantenendo la propria posizione sull'importanza del codice fiorentino — distingue ormai ben sette fasi di sviluppo dell'opera, dal quale emergono tre gradi fondamentali di formazione del testo: il primo sarebbe quella forma precedente alla cosiddetta prima redazione che si trova nel manoscritto di Sankt Gallen e che si potrebbe chiamare *Exserpta*, del quale si possono supporre due fasi di formazione; il secondo grado sarebbe rappresentato da quello che si chiamava la «prima redazione» ma che potrebbe chiamarsi piuttosto *Concordia* e che conosceva anch'essa tre fasi di sviluppo testuale; il terzo grado della formazione del testo si potrebbe riassumere sotto il nome di *Decreto*<sup>(52)</sup>, ma anche questa terza forma fondamentale del testo avrebbe il suo sviluppo dalla cosiddetta seconda redazione fino alla forma divulgata dell'opera che conteneva già anche le *paleae*. Tutta questa evoluzione poteva svolgersi tra il 1140 e il 1160<sup>(53)</sup>. Pure Werckmeister, che nella sua sintesi distingue tre versioni del testo, considera come ultima versione quella friedberghiana che contiene anche le *paleae*<sup>(54)</sup>.

Tutto sommato: il processo di addizione delle *paleae* non appare più come una stranezza, ma come un fenomeno naturale dello sviluppo del testo che si effettuava nella scuola, parallelamente allo sviluppo della spiegazione scientifica. Quindi, sembra verificarsi l'osservazione del professore Manlio Bellomo fatta ad Erice nel 1998, secondo la quale si potrebbe trattare pure nel caso del Decreto di una specie di *work in progress*, di un opera di sviluppo organico, quasi come nel caso dell'apparato di Accursio. Tale sviluppo organico e graduale è del resto ben documentato anche per quanto riguarda le composizioni di glosse, gli apparati di glosse e poi la *glossa ordinaria* del medesimo Decreto di Graziano. La ricostruzione documentata dello sviluppo di queste composizioni e questi apparati di

(51) WINROTH, *Les deux Gratien* 296-298.

(52) Della distinzione terminologica tra la *Concordia* e il *Decreto* vedi VIEJO-XIMÉNEZ, «*Concordia*» y «*Decretum*».

(53) LARRAINZAR, *El borrador de la «Concordia»* 648, 646, 651-652.

(54) WERCKMEISTER, *Les études sur le Décret de Gratien* 376.

glosse, del resto, è anche uno dei risultati delle ricerche degli ultimi decenni. Sembra quindi che la visione tradizionale, la quale considerava ciascun'opera come un prodotto letterario nel senso moderno, del quale si potrebbe parlare della prima, seconda, terza edizione redatta dallo stesso autore e messa a disposizione per diffusione, non possa applicarsi sempre pienamente ai libri di insegnamento e alle collezioni giuridiche dell'epoca<sup>(55)</sup>. Tutto ciò vuol dire che i risultati, rispetto alle categorie di generi e fenomeni letterari, raggiunti nella scienza «secolare» della storia giuridica, sembrano produrre i loro effetti anche nel lavoro con i testi di diritto canonico.

Un'altro campo dove si osserva chiaramente l'effetto del cambiamento del contesto sociale della coltivazione della storia del diritto canonico medievale è quello delle sintesi scientifiche o anche didattiche di tutta questa materia. Basti accennare ai grandi manuali scientifici o alle collane che sono nate non nel quadro dell'insegnamento ecclesiastico del diritto canonico, ma nell'ambiente di ricerca ed insegnamento di storia medievale o di diritto civile. Tali erano per esempio i manuali di Hans Erich Feine<sup>(56)</sup> o Willibald Plöchl<sup>(57)</sup>. Un ruolo centrale ed integrativo avevano le diverse opere sintetiche scritte o iniziate e dirette da Gabriel Le Bras, il quale ha pubblicato con Paul Fournier la sintesi di quella parte della storia delle collezioni canoniche che non era esaminata né da Maassen, né da Schulte, ma costituiva una lacuna cronologica tra le due opere del secolo precedente<sup>(58)</sup>. Ha scritto anche — nel grandioso manuale di storia della Chiesa diretto da Fliche e Martin<sup>(59)</sup> — una ricca sintesi della storia delle istituzioni della Chiesa medievale. E soprattutto era iniziatore e direttore della più grande sintesi della storia del diritto ca-

(55) Cf. P. ERDÖ, *A Gratianus-kutatás legjabb eredményei*, in *Kanonjog* 1 (1999) 103-108, specialmente: 106.

(56) H. E. FEINE, *Kirchliche Rechtsgeschichte. Die katholische Kirche*, 5 Köln-Wien 1972.

(57) W. M. PLÖCHL, *Geschichte des Kirchenrechts*, I-V, 2Wien - München 1960-1969 (traduzione italiana dei primi due volumi: *Storia del diritto canonico*, I-II, Milano 1963).

(58) P. FOURNIER - G. LE BRAS, *Histoire des Collections Canoniques en Occident depuis les Fausses Décrétales jusqu'au Décret de Gratien*, I-II, Paris 1932.

(59) Edizione italiana: G. LE BRAS, *Le istituzioni ecclesiastiche della cristianità medievale*, ed. ital. a cura di P. CIPROTTI - L. PROSDOCIMI - A. GIACOBBI - G. PELLICCIA (Storia della Chiesa dalle origini ai nostri giorni, dir. A. FLICHE - V. MARTIN - J.-B. DUROSELLE - E. JARRY XII/1-2), Torino 1973-1974.

nonico che è stata pubblicata nel XX secolo, l'*Histoire du Droit et des Institutions de l'Eglise en Occident*<sup>(60)</sup>. Successivamente, l'edizione della collana è stata continuata da Jean Gaudemet, un altro personaggio integrativo che arricchiva, con le sue vaste conoscenze di diritto romano e dei diritti dell'antichità, non soltanto la storiografia del diritto canonico medievale, ma anche di quello dell'antichità. Lo stesso professore Gaudemet ha composto però anche la sua propria grande sintesi della storia del diritto canonico, mettendo l'accento alla storia istituzionale<sup>(61)</sup>. Altre grandi sintesi sono nate in un contesto ancor più vicino ai settori delle scienze secolari, che trattano la storia del diritto canonico medievale come una parte integrante di un insieme dei due diritti, come per esempio la storia del diritto medievale di Francesco Calasso<sup>(62)</sup>, o il primo degli otto volumi dell'autorevole manuale sulle fonti e la letteratura del diritto privato europeo diretto da Helmut Coing<sup>(63)</sup>. Similmente sintetizzano la storia del diritto canonico dell'epoca nel quadro dello *ius commune* alcune opere comprensive di Manlio Bellomo, come *L'Europa del diritto comune*<sup>(64)</sup> e *La Società e istituzioni dal medioevo agli inizi dell'età moderna*<sup>(65)</sup>. Altre opere sintetiche più brevi e più strettamente collegate all'insegnamento universitario sono apparse di nuovo più frequentemente negli ultimi quindici anni sia per le facoltà ecclesiastiche che per altro tipo di insegnamento. La sintesi più promettente che aprirà ormai il terzo millennio sarà la monumentale *History of Medieval Canon Law*, il cui primo volume è stato già fortunatamente pubblicato<sup>(66)</sup> e che si distingue sia per la forte partecipazione del mondo scientifico anglosassone che per la già ribadita ric-

(60) Sotto la direzione di G. LE BRAS e, più tardi, di J. GAUDEMET, Paris 1955 ss.

(61) J. GAUDEMET, *Eglise et cité. Histoire du droit canonique*, Paris 1994 (traduzione italiana: *Storia del diritto canonico. Ecclesia et civitas*, Cinisello Balsamo 1998).

(62) F. CALASSO, *Medio Evo del diritto. I. Le fonti*, Milano 1954.

(63) *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, I-III/5, München 1973-1988. In modo meno dettagliato, soltanto per illustrare l'influenza del diritto canonico nella scienza del diritto romano medievale, si occupa della materia la grande sintesi di H. LANGE, *Römisches Recht im Mittelalter. I. Die Glossatoren*, München 1997, 93-103.

(64) (I libri di Erice 1), <sup>7</sup>Roma 1994.

(65) (I libri di Erice 2), <sup>7</sup>Roma 1994.

(66) L. KERY, *Canonical Collections of the Early Middle Ages (ca. 400-1140). A Bibliographical Guide to the Manuscripts and Literature* (History of Medieval Canon Law, ed. by W. HARTMANN - K. PENNINGTON), Washington D. C. 1999.

chezza di dati, resa possibile dalla rivoluzione tecnica degli strumenti di lavoro.

Un'altro fenomeno caratteristico dell'epoca era che la vita scientifica si organizzava di più. Collane ed istituzioni più antiche o di interesse più generale come i *Monumenta Germaniae Historica* avevano una parte notevole in questo sviluppo. Nuove collane generali si sono dimostrate di estrema utilità anche per il nostro settore, come quelle tedesche sui papi e il pontificato (*Päpste und Papsttum* <sup>(67)</sup>) e sulla storia dei concili (*Konziliengeschichte* <sup>(68)</sup>). Ma l'avvenimento più tipico, proprio per una scienza o un settore autonomo di scienza, era la nascita dell'Istituto di diritto canonico medievale (*Institute of Medieval Canon Law*) che porta oggi il nome di Stephan Kuttner, i Congressi Internazionali di Diritto Canonico Medievale, dei quali stiamo cominciando ora l'undicesimo, le collane *Monumenta Iuris Canonici* <sup>(69)</sup> e *Studia Gratiana* <sup>(70)</sup> o i *Libri di Erice* <sup>(71)</sup> che riuniscono la ricerca dei due diritti. Anche le ristampe delle opere più importanti della canonistica e del diritto civile medievale rinforzano potentemente lo strumentario del ricercatore.

## 2. *La nuova funzione della scienza della storiografia del diritto canonico medievale per la Chiesa.*

Tornando al tema accennato all'inizio del nostro discorso, sembra che lo sviluppo della storiografia del diritto canonico, oltre a servire come base solida per la riflessione teologica sulla realtà del diritto della Chiesa, abbia potuto arricchire la Chiesa sotto molti aspetti.

Il dialogo con la scienza «profana» era in questo campo continuo e molto armonico. Per apprezzare questo fatto bisogna rilevare che nella legislazione vigente della Chiesa cattolica sull'insegnamento superiore è basilare la distinzione tra «scienze sacre» e quelle non sacre o secolari. Per definire quali siano le scienze sacre sopra l'inse-

<sup>(67)</sup> Hrsg. von G. DENZLER, Stuttgart 1971 ss.

<sup>(68)</sup> Hrsg. von W. BRANDMÜLLER, Paderborn — Wien — Zürich 1979 ss.

<sup>(69)</sup> Ed. Institutum Iuri Canonico Medii Aevi Perquirendo, Città del Vaticano 1965 ss.

<sup>(70)</sup> Ed. I. FORCHIELLI - A.M. STICKLER, Bononiae 1953-1967 (fino al vol. 14), Romae 1972 ss.

<sup>(71)</sup> Roma 1994 ss.

gnamento delle quali la Chiesa abbia una competenza speciale, bisogna partire non tanto dal loro oggetto, ma dal punto di vista speciale della ricerca, dall'aspetto speciale delle questioni che si pongono rispetto all'oggetto. Se qualcuno esamina la storia della Chiesa sotto l'aspetto di come essa serviva la salvezza nelle diverse epoche, o la storia della teologia sotto l'aspetto di come il deposito della fede, in un processo continuo di cristallizzazione concettuale della sua ricchezza, abbia dato risposta a delle questioni concrete emerse nella storia riguardo all'applicazione della tradizione apostolica, sta coltivando certamente delle scienze sacre: nel primo caso la storia della Chiesa come scienza sacra (e non per esempio la storia del « cristianesimo » che sarebbe un approccio del tutto legittimo alla stessa materia dal punto di vista della storia delle religioni), nel secondo caso invece la storia dei dogmi ossia la *Dogmengeschichte* che sarebbe diversa da una storia « pura » delle idee teologiche.

Nel caso della storiografia del diritto canonico medievale si osserva nell'ultimo secolo un dialogo molto fertile tra i diversi punti di vista, tra i diversi interessi della ricerca che si potevano arricchire reciprocamente.

Qual'era l'apporto delle ricerche storico-canonistiche per la vita della Chiesa? Esso era molteplice, e non soltanto quando le ricerche sono state impostate con l'intenzione di risolvere qualche questione propria alla Chiesa. Soprattutto nel chiarire le possibilità dello sviluppo delle diverse istituzioni della Chiesa risultava a volte decisivo quanto ha dimostrato la storiografia del diritto canonico medievale. Come esempio più chiaro vorrei indicare soltanto il fatto che alla fine del secondo volume delle sue ricerche storico-giuridiche sul matrimonio condizionato<sup>(72)</sup>, Rudolf Weigand ha proposto un testo per la nuova codificazione canonica. La sua proposta è stata pienamente accettata, quindi nel Codice vigente della Chiesa latina troviamo su questa materia un canone che può vantarsi di una fondazione storica solidissima. Il diritto matrimoniale potrà essere anche nell'avvenire un campo, dove la Chiesa potrà utilizzare con tanto profitto i risultati delle ricerche storico-giuridiche, come per esempio la grande sintesi di Jean

---

(72) R. WEIGAND, *Die bedingte Eheschliessung im kanonischen Recht*, I-II (Münchener Theologische Studien, Kanonistische Abteilung 16. 39), München 1963, St. Ottilien 1980.

Gaudemet<sup>(73)</sup> sul matrimonio in occidente, la ricca monografia di Enrique De León sulla *cognatio spiritualis*<sup>(74)</sup>, quella di Sauerwein sull'origine dell'istituto della dispensa pontificia dai matrimoni non consumati<sup>(75)</sup>, o quella di Cantelar Rodríguez sul matrimonio degli eretici<sup>(76)</sup>, l'opera classica di Ziegler sulla dottrina matrimoniale delle somme dei confessori<sup>(77)</sup>, i risultati rispettivi di Charles Donahue, Peter Leisching, Gérard Fransen, dello stesso Weigand e molti altri. Simile attualità possono avere le ricerche coordinate dallo stesso professore Donahue sui documenti degli officialati medievali<sup>(78)</sup> o tante altre di diritto processuale canonico o romano-canonico, nonché quelle circa il diritto penale, la disciplina del clero, il funzionamento della struttura gerarchica, della vita religiosa, la disciplina dei diversi sacramenti, specialmente della penitenza ecc. Tutto ciò riveste un'importanza particolare per il canonista teologo, dato che la storia della Chiesa, specialmente la sua prassi ufficiale seguita universalmente per lungo tempo ha un carattere di testimonianza del contenuto normativo della fede, ossia costituisce un *locus theologicus*<sup>(79)</sup>, da tener presente anche per le possibili riforme istituzionali.

---

(73) J. GAUDEMET, *Le mariage en Occident. Les moeurs et le droit*, Paris 1987; cf. ID., *Société et mariage*, Strasbourg 1980, ecc.

(74) E. DE LEÓN, *La «cognatio spiritualis» según Graciano* (Pontificio Ateneo della Santa Croce, Monografie Giuridiche 11), Milano 1996.

(75) E. SAUERWEIN, *Der Ursprung des Rechtsinstitutes der päpstlichen Dispens von der nicht vollzogenen Ehe* (Analecta Gregoriana 215), Roma 1980.

(76) F. CANTELAR RODRÍGUEZ, *El matrimonio de herejes. Bifurcación del impedimentum disparitatis cultus y divorcio por herejía*, Salamanca 1972.

(77) J. G. ZIEGLER, *Die Ehelehre de Pönitential-Summen von 1200-bis 1350*, Regensburg 1956.

(78) *The Records of the Medieval Ecclesiastical Courts, Part I. The Continent, Part II. England*, ed. by Ch. DONAHUE, Jr. (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History 6-7), Berlin 1989-1994.

(79) Va notato che nell'ortodossia è oggetto di diverse ricerche il valore normativo teologico e disciplinare dei *sacri canones*. Cf. I. E. ANASTASIOU, *Can All the Ancient Canons Be Valid Today?*, in *Kanon* 1 (1973) 35-44; P. RODOPOULOS, *The Ancient Church Canons and the New Greek Church Legislation*, ivi 87-95; J. RINNE, *Common Canons and Ecclesiastical Experience in the Orthodox Churches*, in *Atti del Congresso Internazionale: Incontro fra canoni d'Oriente e d'Occidente*, dir. R. COPPOLA, I, Bari 1994, 3-20; vedi anche I. ZUZEK, *Common Canons and Ecclesiastical Experience in the Oriental Catholic Churches*, ivi 21-25. Questo pensiero non è affatto estraneo dalla visione cattolica, la quale

Così, la storiografia del diritto canonico medievale si aggiunge alle scienze bibliche e alla storia della letteratura dell'antichità cristiana ossia, in un'altra impostazione più teologica, alla patrologia, essendo anch'essa una delle scienze che possono dare il maggior contributo allo sviluppo autentico e alla chiarificazione dell'identità della fede e della vita della Chiesa. L'elaborazione delle possibili conseguenze, per questa viva realtà, dei risultati scientifici raggiunti in questo settore nel secolo passato sarà un compito veramente attuale all'alba del nuovo millennio. Va osservata specialmente la portata della più profonda conoscenza della disciplina ecclesiale fino all'epoca di Graziano per il dialogo con l'ortodossia. In tale riguardo sembra che molte divergenze teologico-disciplinari emerse nel frattempo siano dovute al differente sviluppo concettuale successivo.

3. *Possibili conseguenze del rinforzo dell'interesse ecclesiale per la ricerca generale.*

Come la storiografia di ogni ordinamento giuridico vivente si arricchisce se tiene conto della viva realtà dello stesso ordinamento, così la prassi e l'interpretazione del proprio diritto da parte della Chiesa aiuta anche i storiografi nella giusta comprensione dei documenti medievali. Certamente, i canonisti e tutti quelli che sono interessati nella prassi della Chiesa, costituiscono anche un pubblico grato e aperto per i risultati delle rispettive ricerche anche se impostate da un punto di vista diversa.

La storiografia del diritto canonico medievale che tiene conto dei punti di vista teologici e della realtà attuale della Chiesa — non perché ogni specialista del settore abbia necessariamente l'intenzione di coltivare una scienza sacra, ma per la precisione della conoscenza e comprensione del proprio oggetto — potrà dare un contributo, perché la cultura occidentale ritrovasse la propria anima ed identità, superando molte schizofrenie nella società che provenivano spesso dalla conoscenza superficiale del nostro passato. Essa risulterà quindi uno strumento eminente di dialogo tra fede e cultura, tra diversi gruppi sociali o culturali, tra diversi popoli.

---

— anche dopo la codificazione — riconosce il valore della tradizione apostolica mantenendo la possibilità dello sviluppo della sua formulazione o applicazione giuridica.

Per concludere, mi sia permesso di accennare ancora ad un aspetto particolare di questo dialogo. Chi vede meglio dello storiografo del diritto canonico e civile che la nostra cultura giuridica, detta occidentale, è una cultura greco-romana con delle radici — soprattutto rispetto al diritto della Chiesa — anche nel mondo ebraico, o in genere nell'antico oriente. Le collezioni di Giustiniano costituiscono la base, oltre che del diritto comune occidentale, anche del diritto bizantino. I canoni dei concili ecumenici e di quelli orientali più antichi, nonché il grosso dell'eredità canonica africana sono una parte comune notevolissima del diritto canonico sia occidentale che bizantino. Per non parlare di fenomeni come lo sviluppo dei libri penitenziali<sup>(80)</sup>, della tecnica delle glosse delle collezioni canoniche o l'affronto teorico della discordanza dei canoni — problema molto sentito anche da Balsamone<sup>(81)</sup> — che risultano analoghi in oriente ed occidente. Penso che sarà necessario esaminare di più la storia del diritto canonico medievale nella sua pienezza organica, cioè ricollegando l'aspetto occidentale con quello bizantino. Tale allargamento di orizzonte sembra particolarmente attuale ora, all'alba del terzo millennio.

---

<sup>(80)</sup> Cf. per es. M. ARRANZ, *I penitenziali bizantini. Il Protokanonarion di Giovanni Monaco e Diacono e il Deuterokanonarion o «Secondo Kanonarion» di Basilio Monaco* (Kanonika 3), Roma 1993.

<sup>(81)</sup> Cf. per es. G.P. STEVENS, *De Theodoro Balsamone*, Romae 1969; B. H. STOLTE, *Balsamon and the Basilica*, in *Proceedings of the Symposium on the Occasion of the Completion of a New Edition of the Basilica. Groningen, 1-4 June, 1988* (Subseciva Groningana, Studies in Roman and Byzantine Law 3), Groningae 1989, 115-125; C. GALLAGHER, *Theology and Law in the Writings of Theodore Balsamon*, in *The Jurist* 56 (1996) 161-181.

